



Bern,

Destinatari:

Governi cantonali

**Modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali:
apertura della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

in data 13 agosto 2014 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di svolgere una procedura di consultazione sulla modifica della legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RS 641.61) presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e gli ambienti interessati.

Con la presente vi invitiamo a partecipare alla procedura di consultazione e a inviarci i vostri pareri entro la seguente data:

26 novembre 2014

Con la presente modifica i veicoli adibiti alla preparazione di piste hanno diritto alla restituzione parziale dell'imposta sugli oli minerali (adempimento della mozione Baumann, 12.4203). Inoltre si intende aggiungere la mancante delega delle competenze a favore dell'autorità fiscale per le esenzioni fiscali concesse nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari.

1. Esenzione parziale dall'imposta per i veicoli adibiti alla preparazione di piste

La mozione Baumann, accolta dal Parlamento, incarica il Consiglio federale di proporre una modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali. I carburanti impiegati per i veicoli adibiti alla preparazione di piste vanno esentati dall'imposta sugli oli minerali nella misura in cui tale imposta è destinata a coprire le spese del traffico stradale.

La modifica della legge e il rapporto esplicativo sono stati elaborati d'intesa con le due seguenti associazioni di categoria:

- Seilbahnen Schweiz (Funivie Svizzere), Dählhölzliweg 12, 3000 Berna 6;
- Loipen Schweiz, Sot god 9, 7078 Lenzerheide, che rappresenta anche gli interessi di Romandie ski de fond, 2208 Les Hauts-Geneveys.

In linea di massima, la nuova procedura si basa su procedure di restituzione già esistenti nell'ambito dell'imposta sugli oli minerali:

- hanno diritto alla restituzione i consumatori di carburante. Le domande di restituzione sono da presentare all'ufficio competente;



- l'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta nonché in base alle quantità consumate. L'impiego dei carburanti fruente di agevolazione fiscale va comprovato mediante controlli sul consumo;
- per i veicoli diesel adibiti alla preparazione di piste viene introdotto un sistema di incentivazione per la riduzione della fuliggine: i veicoli privi dell'apposito equipaggiamento hanno diritto solo alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali;
- sono esenti dall'imposta i veicoli adibiti alla preparazione di piste, le slitte a motore e i quad cingolati;
- gli impieghi che fruiscono dell'esenzione fiscale sono in particolare la preparazione di piste da sci, di sci di fondo, piste per slitte e sentieri invernali, il trasporto di materiale di manutenzione e sicurezza nonché il salvataggio di persone infortunate praticando sport invernali;
- per i carburanti consumati più di due anni prima dell'inoltro della domanda non esiste più alcun diritto alla restituzione dell'imposta.

2. Delega delle competenze

Con la modifica del 23 ottobre 2013 dell'ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RS 641.611), il Consiglio federale ha deciso di adeguare, per motivi di chiarezza, l'esenzione dall'imposta per forniture di carburanti e combustibili nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari. In tale ambito è stata constatata l'assenza di una delega delle competenze a favore dell'autorità fiscale. Per questo motivo si è resa necessaria un'aggiunta all'articolo 17 della legge federale sull'imposizione degli oli minerali. Questa aggiunta non ha alcuna ripercussione sulle esenzioni fiscali attualmente valide.

In allegato vi sottoponiamo, per parere, la modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali unitamente al pertinente rapporto esplicativo. Ulteriori esemplari della documentazione relativa alla consultazione sono ottenibili all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Al termine della procedura di consultazione, i pareri presentati saranno pubblicati in Internet. Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (RS 151.3), è nostra intenzione pubblicare i documenti senza ostacoli. Vi invitiamo pertanto a trasmettere i pareri per quanto possibile per via elettronica (preferibilmente come documento Word).

Vi invitiamo a inviare il vostro parere per e-mail al signor Peter Sägesser (peter.saegesser@ezv.admin.ch) o per scritto al seguente indirizzo: Direzione generale delle dogane, sezione Restituzioni e controlli aziendali, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna.

I signori Peter Sägesser (tel. 058 462 67 64, e-mail: peter.saegesser@ezv.admin.ch) ed Emil Schuler (tel. 058 462 67 05, e-mail: emil.schuler@ezv.admin.ch) sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni.



Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi i migliori saluti.

Eveline Widmer-Schlumpf

Allegati:

- Avamprogetto e rapporto esplicativo (d, f, i)
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: d
VD, NE, GE, JU: f
BE, FR, VS: d, f
GR: d, i
TI: i
- Elenco dei destinatari della procedura di consultazione (d, f, i)